

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato lo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (atto n. 365), preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali: le disposizioni in materia di partecipazioni delle province al contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 10, comma 1, risultano di contenuto identico a quelle previste, con riferimento ai comuni, dall'articolo 1 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, come modificate dall'articolo 18 del decreto-legge n. 78 del 2010; considerato che la partecipazioni dei comuni all'accertamento dei tributi erariali è limitata, ai sensi del decreto del direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23 marzo 2011, ad una quota delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo conseguenti agli accertamenti cui abbiano contribuito i comuni, si può ritenere che le valutazioni che saranno effettuate in sede di emanazione del decreto attuativo previsto dal comma 2 dell'articolo 10 dello schema di decreto in esame non si discosteranno dal citato decreto del 23 marzo 2011; l'attuazione del comma 3 dell'articolo 10 non comporta ulteriori oneri per le province in quanto le stesse sono già da tempo collegate al sistema Siatel2-PuntoFisco e accedano ai dati anagrafici e reddituali presenti nell'Anagrafe tributaria; risulta opportuno apportare alcune modifiche alle disposizioni in materia di collaborazione nella gestione organica dei tributi previste dall'articolo 11 e in particolare:

- a) al comma 1, precisare che i tributi e le compartecipazioni di cui si tratta sono quelli provinciali e che all'ente provincia è riconosciuta l'autonomia organizzativa nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione;
- b) al comma 3, precisare che gli introiti da ripartire sono quelli derivanti dall'attività di recupero dell'evasione alla quale concorrono le province;

rilevata l'opportunità che, al fine di assicurare la massima trasparenza nella gestione finanziaria degli enti territoriali, tutte le Regioni, le province e i comuni e non solo le Regioni assoggettate a un piano di rientro dalla spesa e gli enti locali che si trovino in una situazione di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, presentino obbligatoriamente una relazione di fine mandato che rechi una descrizione dettagliata delle attività amministrative svolte durante la legislatura e la consiliatura; visto il parere approvato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 27 luglio 2011:

l'articolo 13-*bis*, contenuto nel parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, attiene a materia oggetto della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica e può essere più propriamente disciplinata attraverso le deleghe legislative previste da tale legge, tenendo anche conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2011, n. 111;

l'articolo 13-*quater*, contenuto nel parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ha ad oggetto iniziative non attinenti a materia espressamente disciplinata dalla legge delega e rispetto alle quali, in assenza di una relazione tecnica, non si può escludere che abbiano riflessi di carattere finanziario;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e

giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Regioni, sono tenute a redigere una relazione di fine legislatura.;

all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni, sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.;

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 11, comma 1, di precisare che i tributi e le compartecipazioni di cui si tratta sono quelli provinciali e che all'ente provincia è riconosciuta l'autonomia organizzativa nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione

valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 11, comma 3, di precisare che gli introiti da ripartire sono quelli derivanti dall'attività di recupero dell'evasione alla quale concorrono le province;

valuti il Governo l'opportunità di collocare in un altro provvedimento gli articoli 13-bis e 13-quater oggetto della condizione presente nel parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale;

valuti il Governo l'opportunità di consentire al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di autorizzare con proprio decreto deroghe ai limiti posti dal patto di stabilità interno per le spese di somma urgenza sostenute dagli enti locali in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza».